

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 2 febbraio 1987, è stata abrogata dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 7 (Disposizioni Finanziarie e Tariffarie Regionali in materia di Trasporti) a sua volta abrogata dall'articolo 51 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania).

In precedenza la presente legge era stata modificata dalle leggi regionali 18 ottobre 1989, n. 21 e 13 agosto 1998, n. 13

Legge Regionale 26 gennaio 1987, n. 9.

«Disciplina e coordinamento tariffario dei servizi di trasporto di competenza regionale»

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge ha lo scopo di realizzare il coordinamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del territorio regionale, in vista della definizione di un coordinamento organico tra i vari vettori, con esclusione delle seggiovie, funivie e sciovie.
2. I minimi tariffari ed i criteri per l'adeguamento degli stessi al fine di contribuire allo equilibrio economico dei bilanci delle aziende esercenti autoservizi pubblici di linea sono stabiliti dalla presente legge.

Articolo 2

Tariffe dei servizi extraurbani

1. Per i biglietti di corsa semplice si applica la tariffa chilometrica n. 1 classe 2a, ivi compresa la tariffa minima tassabile, vigente per le Ferrovie dello Stato all'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli aumenti disposti per le tariffe delle Ferrovie dello Stato si applicano anche alla tariffa chilometrica di cui al comma precedente.
3. E' consentita l'emissione di biglietti orari di corsa semplice, validi su percorsi extraurbani aventi caratteristiche particolari, la cui tariffa è stabilita dalla Giunta regionale.
4. Su particolare linee la Giunta regionale può disporre il pagamento di un sovrapprezzo per i biglietti rilasciati in vettura, nella misura massima del 50% del prezzo del biglietto di corsa semplice.
5. la Giunta regionale promuove la stipula di apposite convenzioni tra Aziende di trasporto al fine dell'emissione di un unico titolo di viaggio orario avente validità su più linee di trasporto. La tariffa è determinata dalla Giunta regionale che deve ottenere il consenso dell'Ente FS e del Ministero dei Trasporti se la validità del titolo è estesa anche alle linee ferroviarie.

Articolo 3

Tariffe per i servizi di concessione comunale ed urbani

1. Per i servizi di concessione comunale la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce la tariffa minima applicabile. Tale tariffa deve essere aumentata del 10% per i biglietti con validità oraria.

Giunta Regionale della Campania

2. Il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice per le relazioni urbane, svolte dai servizi di trasporto extraurbani, non dovrà essere inferiore alla tariffa 14 delle FS, salvo diverso coordinamento disposto dalla Giunta regionale.
 3. Possono essere emessi biglietti con validità giornaliera validi per tutte le linee urbane, comprese anche tratte urbane di autolinee extraurbane e tratte ferroviarie, la cui tariffa è stabilita dalla Giunta regionale, di concerto con il Ministero dei Trasporti, per quanto riguarda i servizi ferroviari e con l'ENFI e per i servizi FS.
 4. Le tariffe urbane devono essere adeguate in funzione del programmato tasso di inflazione, giuste le deliberazioni del Comitato Interministeriale dei Prezzi o delle disposizioni di cui alle leggi finanziarie.
-

Articolo 4

Coordinamento tariffario

1. La Giunta regionale può autorizzare l'adozione di sistemi di tariffazione a zona.
 2. Per esigenze di coordinamento e di integrazione tra servizio extraurbano, anche ferroviario, ed urbano e per i trasporti svolgentisi in località turistiche la Giunta regionale, anche su proposta degli Enti Locali interessati, può stabilire discipline tariffarie diverse da quelle della presente legge, su determinate linee o tratti di linee e per biglietti di abbonamento cumulativi di trasporto urbani con ferrovie statali o in concessione, di concerto con il Ministero dei Trasporti e con l'ENFI.
-

Articolo 5

Disciplina tariffaria speciale

1. La disciplina tariffaria prevista dalla presente legge non si applica ai servizi di gran turismo e stagionali, ad eccezione di quelli per operai e studenti.
 2. Nei provvedimenti della Giunta regionale, concernenti concessioni di servizi stagionali di cui al comma precedente, è determinata la tariffa da applicare, che non potrà essere in nessun caso inferiore a quelle praticate sulle autolinee ordinarie.
 3. Le tariffe praticate sulle autolinee di gran turismo non potranno essere inferiori alla tariffa chilometrica n. 1, classe 1a delle FS.
 4. Per le corse celeri interregionali di competenza regionale via autostrada, individuate con apposita delibera della Giunta regionale, si applica la tariffa chilometrica n. 1, classe 1a, vigente per le Ferrovie dello Stato all'entrata in vigore della presente legge e successivi adeguamenti, giusta l'art. 2 della presente legge. La Giunta regionale, per dette linee, può disporre un aumento pari al prezzo del supplemento rapido di 1a classe FS.
 5. Per le funicolari non urbane la Giunta regionale può, con apposita deliberazione, determinare particolari tariffe.
-

Articolo 6

Calcolo dei prezzi

1. Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di trasporto pubblico locale e viene determinato secondo i seguenti criteri e modalità.
 - a) i biglietti di viaggio vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra le fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffe;
 - b) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro;
 - c) per ogni relazione, il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;
 - d) per le relazioni comuni a uno o più servizi anche se esercitati da differenti concessionari ed anche su percorsi diversi, il prezzo è calcolato in base alla media della lunghezza degli stessi;
 - e) la distanza chilometrica tra due centri abitati corrisponde a quella intercorrente tra i rispettivi municipi, salvo inferiori percorrenze delle linee.
-

Articolo 7

Abbonamenti ordinari per i servizi extraurbani

Giunta Regionale della Campania

1. Agli utenti che ne facciano richiesta sono rilasciati biglietti di abbonamento quindicinale e mensile.
 2. Gli abbonamenti quindicinali sono emessi con decorrenza dal 1o o dal 16 di ogni mese; i mensili sono validi per l'intero mese solare.
 3. Gli abbonamenti di cui sopra sono rilasciati a vista, sono nominativi e sono validi per effettuare un numero illimitato di corse giornaliere.
 4. Possono essere rilasciati blocchi di 11 biglietti di corsa semplice al prezzo di 10 biglietti di corsa semplice.
-

Articolo 8

1. Ai lavoratori dipendenti vengono rilasciati biglietti di abbonamento speciale con validità settimanale per cinque o sei giorni, bisettimanale per dieci o dodici giorni e mensile con la esclusione dei giorni festivi.
 2. Gli abbonamenti speciali dei lavoratori possono essere rilasciati:
 - per autolinee articolate in rapporto alle esigenze di trasporto, di maestranze legate a turni di servizio di opifici industriali; in questo caso gli abbonamenti vengono rilasciati all'opificio interessato sulla base di una richiesta nominativa corredata da una fotografia del lavoratore;
 - per le autolinee transitanti per le aree industriali.
 3. Questi abbonamenti sono vincolati ai turni di lavoro e sono rilasciati dalle aziende di trasporto interessate o dagli opifici industriali mediante presentazione, da parte dell'utente di:
 - a) richiesta sottoscritta dall'interessato e corredata da due fotografie;
 - b) certificato del datore di lavoro che attesti la natura del rapporto di lavoro;
 - c) certificato di residenza.
 4. La documentazione di cui ai punti a, b e c, ha validità annuale.
-

Articolo 9

Prezzi degli abbonamenti

1. Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il relativo prezzo di corsa semplice per i seguenti numeri di corsa:
 - a) abbonamenti ordinari:
 - quindicinali 26 corse;
 - mensili 50 corse;
 - b) abbonamenti speciali per lavoratori dipendenti di cui al precedente art. 8:
 - settimanali 10 o 12 corse;
 - bisettimanali 20 o 24 corse;
 - mensili 44 corse;ed applicando sull'importo così ottenuto lo sconto del:
 - 50% per gli abbonamenti ordinari fino a 30 - Km.;
 - 55% per gli abbonamenti ordinari oltre i 30 Km.;
 - 55% per gli abbonamenti speciali per i lavoratori dipendenti fino a 30 Km.;
 - 60% per gli abbonamenti speciali per i lavoratori dipendenti oltre 30 Km.
-

Articolo 10

1. I limiti e le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge valgono anche per i servizi di concessione comunale.
 2. Per i servizi urbani ed extraurbani possono essere mantenute particolari tariffe esistenti per studenti con agevolazioni fino a un massimo del 50% di riduzione sul prezzo dell'abbonamento ordinario.
 3. Al fine di una graduale messa a regime delle tariffe degli abbonamenti ordinari e speciali la Giunta regionale può frazionare con cadenza semestrale gli aumenti in modo da contenere gli stessi entro il 20% dei prezzi o delle tariffe esistenti all'entrata in vigore della presente legge, giusta verifica da effettuarsi da un gruppo di lavoro intersettoriale, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 17 marzo 1981 n. 12.
-

Articolo 11

Arrotondamento dei prezzi

1. I prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono arrotondati alle 100 lire superiori. Analogo arrotondamento viene effettuato per qualsiasi altra tassa, soprattassa, diritto e sanzione.

Articolo 12

Bagagli

1. Ciascun viaggiatore può portare con sé, gratuitamente, un solo bagaglio di dimensioni non eccedenti cm. 50x30x25.

2. Per ogni ulteriore bagaglio di cui al comma precedente, il viaggiatore è tenuto a munirsi di biglietto il cui prezzo deve corrispondere a quello del biglietto di corsa semplice previsto per la stessa distanza chilometrica, salvo diversa determinazione della Giunta regionale che può anche determinare tariffe diverse o trasporto gratuito se più confacenti alle singole organizzazioni aziendali.

3. I limiti di cui al comma 1 valgono anche per i servizi di concessione comunale.

Articolo 13

Vigilanza

1. Al Servizio regionale Trasporti è demandata la verifica della corrispondenza delle tariffe adottate dalle singole aziende con quelle autorizzate secondo i criteri previsti dalla presente legge.

2. Non hanno validità le tessere di libera circolazione non previste dall'art. 100 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 e relative norme regolamentari di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti 1 agosto 1984, dal primo comma dello art. 41 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 e dello art. 16 della legge regionale 26 maggio 1975, n° 40, le quali ultime sono limitate al periodo di tempo di effettiva presentazione di attività presso il Servizio Trasporti, con l'unica eccezione per il personale che abbia già goduto di detta tessera per un periodo di tempo pari a quello previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti 1 agosto 1984, art. 7.

Articolo 14

Vincoli ai contributi regionali

1. La concessione dei contributi regionali di esercizio e per gli investimenti è subordinata alla applicazione integrale delle norme della presente legge.

[Articolo 15] (1)

[Sanzioni per mancanza documento di viaggio]

[1. I viaggiatori delle linee di competenza regionale e comunale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido, sono tenuti oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 15 mila lire oltre le spese di notificazione.

2. L'utente ha diritto all'oblazione pagando oltre al prezzo del biglietto evaso, una somma pari al terzo della sanzione amministrativa prevista dal comma precedente e non inferiore alle lire 10.000 (diecimila) ed alle spese di eventuale notificazione.

3. Il pagamento dell'oblazione può avvenire immediatamente e comunque non oltre il sessantesimo giorno della contestazione o, se questa non vi è stata, dalla data della notificazione.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 13 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione).

[Articolo 16] (1)

[Accertamento]

[1. All'accertamento delle irregolarità si provvede da parte delle imprese concessionarie mediante gli agenti addetti all'esercizio.

Giunta Regionale della Campania

2. Spetta al concessionario il prezzo del biglietto evaso, della sanzione amministrativa e delle altre eventuali spese sostenute.
3. Allo scopritore compete un premio pari al 25% della sanzione amministrativa di cui al precedente articolo 15.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 13 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione).

Articolo 17

Norme di coordinamento con le linee comunali

1. Fermo restando quanto già disposto negli articoli precedenti la Giunta regionale, avvalendosi delle facoltà già attribuite al Ministero dei Trasporti ex art. 70 del DPR 28 giugno 1955, n. 771 e DL 16 aprile 1948, n. 539, trasferite alla Regione in virtù dell'art. 8, comma II, del DPR 14 gennaio 1972, n. 5 e dell'art. 84 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 è autorizzata ad emanare direttive agli Enti Locali per il coordinamento tariffario tra i servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e quelli di competenza comunale.

Articolo 18

1. Sono abrogate le leggi regionali 19 giugno 1978, n. 15; 16 ottobre 1978, n. 38; l'art. 17 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, l'art. 10 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 13, l'art. 12 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 46.

2. *Hanno diritto al trasporto gratuito su tutte le linee urbane e ad una linea extraurbana fino al capoluogo di provincia, su mezzi pubblici di aziende che ricevono contributi regionali di esercizio e per investimenti, gli anziani il cui reddito personale non superi valori minimi della pensione INPS integrate al minimo, comprese quelle con base 781 contributi ed oltre, di cui all'art. 14 quater della Legge nazionale 29 febbraio 1980, n. 33, e art. 4 legge 15 aprile 1985, n. 140, comprensivi per tutti della maggiorazione sociali di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e della maggiorazione per ex combattenti di cui all'art. 6 della legge n. 140/ 85, nonché dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e dell'eventuale aumento degli stessi stabiliti da leggi successive e che non godono di altri redditi.*

La casa di proprietà o in usufrutto abitata dall'anziano nelle condizioni previste dal precedente comma non va computata ai fini della formazione del reddito.

La certificazione di reddito posseduto è sostituita con dichiarazione di responsabilità. (1)

3. Hanno diritto al trasporto gratuito urbano ed extraurbano sino al capoluogo di Provincia su mezzi pubblici che ricevono contributi regionali di esercizio per investimento, gli invalidi ed i mutilati per lavoro oltre il 65%.

4. E' fatto divieto alle aziende di trasporto - pubbliche e private - di applicare concessioni di viaggio gratuite ridotte rispetto alla tariffa ordinaria, che non siano espressamente previste dalla presente legge.

5. Sono fatte salve le agevolazioni tariffarie per particolari categorie di cittadini disposte da legge regionali e da legge nazionali che prevedono la relativa copertura finanziaria.

(1) Comma sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21 (Interventi a favore degli anziani).

Articolo 19

1. Le concessioni di viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria per determinare categorie di utenti, ad eccezione di quelle previste dalla presente legge e dall'art. 31 DL 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni con Legge 26 aprile 1983, n. 131 segnatamente per i sordomuti di cui al 2o comma dell'art. 1 della Legge 26 maggio 1980, n. 381, possono essere applicate dalle aziende esercenti, soltanto se l'Ente locale che ha deliberato tale concessione provvede a rimborsare a dette aziende la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.

Articolo 20

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 21

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell'art. 127, comma II, della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 26 gennaio 1987

Fantini

Testo Abrogato